AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Reggio Calabria, data del protocollo

**IL DIRETTORE**

**VISTA** la legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere;

**VISTO** il decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;



**VISTO** il decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, recante l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

**VISTO** il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, contenente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

**VISTA** la Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, c.d. Legge di stabilità 2013;

**VISTA** la sentenza n. 1000/2000 – 2414/97 Reg. GIP emessa dal Tribunale di Salerno, sezione dei Giudici per le indagini preliminari il 27.11.2000 – 26.01.2001, parzialmente confermata dalla sentenza n. 1193 della Corte di Appello di Salerno, emessa il 08.11.2001 ed irrevocabile a far data dal 29.05.2002, con la quale sono stati confiscati, tra l'altro, in danno di Procida Roberto, nato ad Eboli (SA) il 01.01.1947, gli immobili attualmente censiti nel N.C.T. del Comune di Eboli al foglio 47, particelle 917, 921, 537, 539 e parte della particella 442 (pari a mq 491 da distaccarsi nella maggiore consistenza di mq 1728), il tutto per un totale di m. 8.085;

**VISTA** la trascrizione effettuata presso la competente Conservatoria dei RR.II. di Salerno in data 03/12/2002 (ai nn. 43440 di Reg. Gen. e 32680 di Reg. Part.), riguardante la definitività a far data dal 29/05/2002 del citato provvedimento emesso il 08.11.2001 dalla Corte di Appello di Salerno, in favore dell'Erario dello Stato, e contro Da Dalto Patrizia, nata ad Avellino il 17/11/1961;

**VISTA** la nota prot. n. 23048 del 02.10.2013 con la quale l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha chiesto ai possibili soggetti destinatari dei beni immobili, *ex* art. 2-*undecies* della L. 575/1965 e s.m.i., di manifestare il proprio interesse alla destinazione dei cespiti sopra individuati;

**CONSIDERATO** che con la stessa nota prot. n. 23048 del 02.10.2013 veniva, altresì, chiesto alla competente Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania di provvedere, al fine di soddisfare le esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, alle verifiche di cui all'art. 2 comma 222 della Legge n. 191/2009;

**CONSIDERATO** che alla predetta nota prot. n. 23048 del 02.10.2013 non è stato dato alcun seguito da parte della stessa Direzione Regionale Campania dell'Agenzia del Demanio, e che, pertanto, deve ritenersi il mancato interesse all'utilizzo del cespite di cui trattasi per le esigenze di cui al richiamato art. 2 comma 222 della Legge n. 191/2009;

**VISTA** la nota prot. n. 41987 del g. 11/11/2013, di trasmissione della deliberazione di Giunta n. 402 del 07/11/2013, con la quale il Comune di Eboli ha manifestato l'interesse all'acquisizione degli immobili siti nel Comune di Eboli, attualmente censiti nel N.C.T. del medesimo Comune al foglio 47, particelle 917, 921, 537, 539 e parte della particella 442 (pari a mq 491 da distaccarsi nella maggiore consistenza di mq 1728), il tutto per un totale di m. 8.085, per destinarli a *"finalità e/o progetti sociali"*;

**VISTO** l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che pone in capo all'ente territoriale destinatario l'obbligo di formare un apposito elenco dei beni confiscati ad esso trasferiti, reso pubblico con adeguate forme e periodicamente aggiornato, specificante i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione;

**VISTO** l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede, tra l'altro, che se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione dei beni, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi;

**VISTO** l'articolo 2-*decies*, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede che la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

**PRESO ATTO** che nella riunione del 28/11/2013 il Consiglio direttivo dell'Agenzia Nazionale ha deliberato di procedere alla destinazione dei beni in argomento;

**DISPONE**

gli immobili attualmente censiti nel N.C.T. del Comune di Eboli al foglio 47, particelle 917, 921, 537, 539 e parte della particella 442 (pari a mq 491 da distaccarsi nella maggiore consistenza di mq 1728), il tutto per un totale di m. 8.085, meglio descritti in premessa, sono trasferiti, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, al patrimonio indisponibile del Comune di Eboli per *"finalità e/o progetti sociali"*.

Il presente atto ha efficacia dalla data di notifica, da parte della scrivente Agenzia nazionale, al Comune di Eboli, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al citato articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'art. 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

IL DIRETTORE
*(Giuseppe Caruso)*